

## ALLEGATO C

### Reati societari

C.1. Elenco dei reati previsti dall'art. 25 ter del dlgs 231/2001 .....	2
C.2 Elenco delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti .....	11
C.3 Attività, rischio reato, soggetti potenzialmente coinvolti e standard di controllo .....	13
C.4 Matrice di sintesi.....	20

## C.1. Elenco dei reati previsti dall'art. 25 ter del dlgs 231/2001

### **FCS a) - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

- 1) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
- 2) La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **FCS b) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

- 1) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- 2) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### **FCS QUOTATE - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

- 1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine

di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2) Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **FIP - Falso in prospetto (art. 2623, co.1 e 2 c.c.)**

*(L'art. 2623 del c.c. è stato soppresso dalla L. 262/2005. Il falso in prospetto è oggi regolato dall'art. 173 bis del TUF, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).*

1. Chiunque allo scopo di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha cagionato loro un danno

patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

### **FSR - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624, co.1, 2 c.c.)**

*(L'art 2624 del c.c. è stato soppresso dal Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39. Tale ipotesi di reato è oggi regolata dall'art. 27 del citato decreto, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).*

1) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2) Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

### **ICO - Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)**

*(Il Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, ha modificato l'art. 2625 in esame eliminando il riferimento alla società di revisione. Si applica come sopra il principio di "stretta legalità" in attesa di un adeguamento del Dlgs 231/2001).*

1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, (eliminato: alla società di revisione) o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

#### **IRC - Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)**

1) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### **IRU - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2) La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### **IOA - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

1) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione

all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2) La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3) Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

#### **OPC - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

1) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **OCC - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)**

1) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

2) All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

### **FFC - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

1) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### **IRB - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

1) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **IIA - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

1) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **AGG - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

1) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

### **OAV - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)**

1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2) Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

### ***CFP - Corruzione fra privati (art. 2635)***

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2) Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3) Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

### ***ICFP – Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis)***

1) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2) La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

## C.2 Elenco delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti

Segue l'elenco delle attività rilevanti per CSP nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati di cui sopra ai sensi dell'art. 25 ter del Dlgs 231/2001:

- a) Redazione del bilancio e delle situazioni contabili infra – annuali
- b) Gestione dei rapporti con i consiglieri e soci
- c) Predisposizione di comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti
- d) Operazioni sul capitale
- e) Svolgimento e verbalizzazione assemblee
- f) Gestione dei rapporti con soggetti legati ad altre Società ed enti del settore privato
- g) Rapporti con la società di revisione (\*)

(\*) Per intervenuti aggiornamenti normativi, i seguenti reati:

- o Falso in prospetto
- o Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione
- o Impedito controllo in relazione alle attività dei revisori

non sono più presupposto per l'applicazione del Dlgs 231/2001, essendo stati abrogati o modificati gli articoli del Codice Civile cui il citato Decreto fa riferimento.

Il “falso in prospetto” è oggi regolato dall'art. 173 bis del TUF.

La “falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione” è regolata dal Dlgs 27 gennaio 2010.

L'impedito controllo in relazione alle attività dei revisori" è stato eliminato dall'art. 2625 comma 2, del Codice Civile, con modifica introdotta dal Dlgs 27 gennaio 2010.

In attesa che il Dlgs 231/2001 recepisca tali aggiornamenti, CSP applica comunque standard di controllo in relazione alla predisposizione di prospetti informativi e ai rapporti con i revisori.

### C.3 Attività, rischio reato, soggetti potenzialmente coinvolti e standard di controllo

#### A. Redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali

##### Rischio reato:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e art. 2621 bis c.c.)

##### Tipologia di reati e soggetti coinvolti:

Reati propri di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

##### Standard di controllo:

Relativamente all'attività di "redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali", gli standard di controllo applicati sono:

- A.1. Rispetto della normativa di riferimento:** le attività in esame avvengono nel rispetto della normativa di riferimento, primaria e secondaria.
- A.2. Tracciabilità informatica:** il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati ed informazioni garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema.
- A.3. Formazione periodica:** periodicamente il personale coinvolto nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, è aggiornato in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.
- A.4. Rispetto del Codice Etico:** le attività in esame avvengono nel rispetto dei principi del Codice Etico.

## B. Gestione dei rapporti con consiglieri e soci

### Rischio reato:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2, come modificato dal Dlgs n. 39 del 27.01.2010)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629 bis c.c.)

### Tipologia di reati e soggetti coinvolti:

Reati propri degli amministratori

### Standard di controllo:

Relativamente alla “gestione dei rapporti con consiglieri e sindaci”, gli standard di controllo applicati sono:

**B.1 Rispetto della normativa di riferimento:** nella gestione dei rapporti con consiglieri e soci CSP assicura il rispetto della normativa primaria e secondaria di riferimento.

**B.2 Rispetto del Codice Etico:** le attività in esame avvengono nel rispetto dei principi del Codice Etico.

## C. Predisposizione di comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti

### Rischio reato:

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.)

### Tipologia di reato e soggetti coinvolti:

Reato proprio di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Standard di controllo:

Relativamente alla “predisposizione di comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti”, gli standard di controllo applicati sono i seguenti:

- C.1 Rispetto della normativa di riferimento:** nei rapporti con le AA.VV. CSP assicura il rispetto della normativa primaria e secondaria di riferimento.
- C.2 Acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni:** CSP garantisce il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, al fine di predisporre correttamente le comunicazioni da trasmettere alle autorità di vigilanza, nei tempi previsti dalla normativa.
- C.3 Individuazione dei responsabili:** CSP ha individuato i soggetti responsabili dell’invio delle comunicazioni alle autorità di vigilanza e responsabili del coordinamento tra la società e le autorità pubbliche, in caso di accertamenti ispettivi.
- C.4 Rispetto del Codice Etico:** le attività in esame avvengono nel rispetto dei principi del Codice Etico.

## D. Operazioni sul capitale

Rischio reato:

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 c.c.)

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tipologia di reati e soggetti coinvolti:

Reati propri di amministratori e, limitatamente alla formazione fittizia del capitale, dei soci conferenti. L'indebita ripartizione dei beni sociali è invece reato proprio dei liquidatori.

Standard di controllo:

Relativamente alle “operazioni sul capitale”, gli standard di controllo applicati sono:

**D.1 Rispetto della normativa di riferimento:** le operazioni sul capitale, ordinarie e straordinarie, avvengono nel rispetto della normativa primaria e secondaria di riferimento.

**D.2 Rispetto del Codice Etico:** le attività in esame avvengono nel rispetto dei principi del Codice Etico.

## E. Svolgimento e verbalizzazione assemblee

### Rischio reato:

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

### Tipologia di reato e soggetti coinvolti:

Reato comune, che può essere commesso da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea.

### Standard di controllo:

Relativamente allo “svolgimento e verbalizzazione assemblee”, gli standard di controllo applicati sono:

**E.1 Rispetto della normativa di riferimento:** lo svolgimento e la verbalizzazione delle Assemblee, avvengono nel rispetto della normativa primaria e secondaria di riferimento.

**E.2 Rispetto del Codice Etico:** le attività in esame avvengono nel rispetto dei principi del Codice Etico.

## F. Gestione dei rapporti con soggetti legati ad altre Società

### Rischio reato:

- corruzione fra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)

### Tipologia di reati e soggetti coinvolti:

Chiunque da o promette denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti: Amministratori, Direttore Generale, Dirigente preposto,

Sindaci, Liquidatori e i soggetti sottoposti alla loro vigilanza.

Standard di controllo:

Relativamente alla “gestione dei rapporti con soggetti legati ad altre Società”, gli standard di controllo applicati sono:

**F.1 Rispetto della normativa di riferimento:** nella gestione dei rapporti con soggetti legati ad altre Società, CSP si attiene alla normativa primaria e secondaria di riferimento.

**F.2 Rispetto del Codice Etico:** le attività in esame avvengono nel rispetto dei principi del Codice Etico.

## **G. Rapporti con la Società di revisione/Revisore**

Rischio reato:

- Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (Dlgs n. 39, 27 gennaio 2010)
- Impedito controllo in relazione alle attività dei revisori (Dlgs n. 39, 27 gennaio 2010)

Tipologia reato e soggetti coinvolti:

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione: reato proprio dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione

Impedito controllo in relazione alle attività dei revisori: reato proprio degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

Standard di controllo:

Relativamente ai “rapporti con la Società di revisione”, gli standard di controllo applicati sono:

**I.1. Identificazione del personale preposto:** devono essere individuati i soggetti responsabili di trasmettere documentazione alla società di revisione.

**I.2. Divieto di conferire incarichi di consulenza e di assunzione:** non possono essere conferiti incarichi di consulenza alla società di revisione né procedere con assunzioni di dipendenti della stessa.

**I.3. Rispetto della normativa di riferimento e del Codice di Comportamento 231**

*Nei rapporti con la Società di Revisione/Revisore, CSP agisce nel rispetto della normativa primaria e secondaria di riferimento e dei principi del Codice di Comportamento 231.*

**I.4. Attestazione semestrale all'OdV da parte dei vertici aziendali**

*Semestralmente i vertici aziendali (come individuati in analisi dei rischi) devono inviare all'Organismo di Vigilanza una lettera con cui attestano di aver svolto le proprie attività nel rispetto del Modello 231 adottato, delle procedure/istruzioni interne e della normativa di riferimento.*

### C.4 Matrice di sintesi

Matrice finale - reati societari ex art. 25 ter							
ATTIVITA' e PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI SOCIETARI		TIPOLOGIA DI REATO EX ART. 25 TER	SOGGETTI COINVOLTI		SINTESI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO	CHECK	
			Reato comune	Reato proprio			
					Descrizione		
A	Redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali	► False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621 bis c.c.)		Amministratori  Sindaci Liquidatori	A.1	Rispetto della normativa di riferimento primaria e secondaria.	
					A.2	Tracciabilità informatica.	
					A.3	Formazione periodica.	
					A.4	Rispetto dei principi del Codice Etico	
					A.5	Disposizioni scritte per la redazione del bilancio (ad es. A. con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti alla funzione amministrazione per le chiusure annuali e infrannuali - per il bilancio civilistico e consolidato - con quali modalità e la relativa tempistica; B) con cui si stabilisce come possono essere modificati i dati contabili; C) con cui si stabiliscono regole per la conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio.	
					A.6	Lettere di attestazione.	
					A.7	Riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, il Responsabile Finanza e il Responsabile Amministrazione e Controllo.	
					A.8	Tracciabilità informatica dei singoli passaggi con individuazione delle postazioni che hanno inserito/modificato i dati.	
B	Gestione dei rapporti con i Revisori e Sindaci	► Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c. come modificato dal Dlgs 39 del 27.01.2010) ► Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)		X Amministratori	B.1	Rispetto della normativa di riferimento primaria e secondaria.	
					B.2	Riunioni periodiche tra revisori, consiglieri e sindaci.	
					B.3	Rispetto dei principi del Codice Etico.	

ATTIVITA' e PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI SOCIETARI	TIPOLOGIA DI REATO EX ART. 25 TER	SOGGETTI COINVOLTI		SINTESI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO	CHECK	
		Reato comune	Reato proprio			
C Predisposizione di comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti	► Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)		X Amministratori Dirigente preposto Sindaci Liquidatori	C.1	Rispetto della normativa di riferimento primaria e secondaria.	
				C.2	Acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni.	
				C.3	Individuazione dei responsabili.	
				C.4	Rispetto dei principi del Codice Etico.	
D Operazioni sul capitale	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>► Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>► Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>► Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>► Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>► Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> </ul>		X Amministratori e Soci conferenti limitatamente alla formazione fittizia del capitale. L'indebita ripartizione dei beni sociali è reato proprio dei Liquidatori	D.1	Rispetto della normativa di riferimento primaria e secondaria.	
				D.2	Rispetto dei principi del Codice Etico.	

**Modello di organizzazione, gestione  
 e controllo ex Dlgs 231/2001**

ATTIVITA' e PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI SOCIETARI	TIPOLOGIA DI REATO EX ART. 25 TER	SOGGETTI COINVOLTI		SINTESI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO	CHECK	
		Reato comune	Reato proprio			
E <b>Svolgimento e verbalizzazione assemblee</b>	► Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	X Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea.		E.1	Rispetto della normativa di riferimento primaria e secondaria.	
				E.2	Rispetto dei principi del Codice Etico.	
F <b>Rapporti con soggetti legati ad altre Società</b>	► Corruzione fra privati (art. 2635 co. 3 c.c.) ► Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis)  Commento: in ottica 231 è sanzionato il corruttore (chi da o promette), quando dalla sua condotta ne sia derivato un vantaggio per la Società.	X Chiunque da o promette denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti: Amministratori Direttore Generale Dirigente preposto Sindaci Liquidatori e i soggetti sottoposti alla loro vigilanza.		F.1	Rispetto della normativa di riferimento primaria e secondaria e dei principi del codice di comportamento 231	
				F.2	Procedure interne in materia di ciclo attivo, ciclo passivo, gestione della liquidità e assunzione di personale.	
				F.3	Attestazione semestrale all'OdV da parte dei vertici aziendali.	